



**PROVINCIA DI LIVORNO**  
**Dipartimento dell'Ambiente e del Territorio**

**Unita di Servizio Tutela Ambiente**

**ATTO DIRIGENZIALE N. 209 DEL 23/12/2009**

**Oggetto: SOC. C.L.I.R.I. CENTRO LIVORNESE RECUPERO INERTI SRL-  
AUTORIZZAZIONE ALLA VARIANTE ED ALLA GESTIONE DELL'IMPIANTO DI  
RECUPERO DI RIFIUTI INERTI CLASSIFICATI SPECIALI NON PERICOLOSI SITO IN  
COMUNE DI LIVORNO, VIA DI VALLIN BUIO (OPERAZIONI R13 E R5 ALL.C PARTE IV  
DEL D.LGS 152/06).**

**IL DIRIGENTE**

**RICHIAMATA l'autorizzazione, di cui all' Atto Dirigenziale n. 73 del 30.05.08, alla realizzazione e gestione della variante sostanziale dell'impianto di trattamento e recupero sito in Vallin Buio – Livorno precedentemente autorizzato con:**

**Atto n. 123 del 29.05.96: autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di stoccaggio, trattamento e recupero di materiali inerti provenienti da demolizioni sito in Via di Vallin Buio-Livorno;**  
**Atto n. 140 del 10.07.1996 "CENTRO LIVORNESE RECUPERO INERTI Srl. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera dell'impianto di selezione/frantumazione di materiali inerti, da ubicare in Livorno, Loc. Vallin Buio" inerente le emissioni in atmosfera dell'impianto in oggetto;**  
**Atto n. 96 del 26/07/97: autorizzazione all'esercizio del suddetto impianto;**  
**Atto n. 261 del 24.12.03: rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio sopra citata;**  
**Atto n. 22 del 28.01.04 di modifica dell'atto n. 261 del 21.12.03;**  
**Atto n. 265 del 16.12.04 di presa d'atto di modifica non sostanziale dell'impianto;**

**VISTO l'Atto n. 169 del 18.12.08 con il quale veniva prorogata fino al 23.12.09 l'autorizzazione all'esercizio di cui all'Atto n. 261 del 21.12.03 per disciplinare l'attività di gestione dell'impianto fino all'ultimazione dei lavori autorizzati con AD n.73/08;**

**VISTA la documentazione di cui alla nota del 06.05.09, in atti prov. prot. n. 20022 del 13.05.09, con la quale la Soc. C.Li.R.I. Centro Livornese Recupero Inerti Srl ha presentato richiesta di modifica dell'autorizzazione di cui all'atto n. 73 del 30.05.08, ai sensi dell'art.208 del D.Lgs 152/06;**

**VISTA la nota n. 21287 del 25.05.09 con la quale questa Amministrazione richiedeva integrazioni alla Soc. C.li.R.I. Srl in riferimento all'istanza presentata con la suddetta nota;**

**VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Soc. C.Li.R.I. con nota del 02.09.09 in atti prov.prot.n. 35101 del 08.09.09;**

VISTA la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 12.11.09 dalla quale è emersa la necessità di acquisire integrazioni;

VISTA la nota n. 45499 del 12.11.09 con la quale la Provincia di Livorno ha richiesto alla Società C.Li.R.I. Centro Livornese Recupero Inerti Srl integrazioni a seguito di quanto emerso dalla Conferenza dei Servizi del 12.11.09;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalla Soc. C.Li.R.I. Centro Livornese Recupero Inerti Srl, con nota del 04.12.09, in atti prov. prot. n. 49115 del 04.12.09;

VISTI gli esiti della struttura operativa di cui al verbale allegato alla nota n. 51031 del 22.12.09 dal quale si rileva che:

l'iter amministrativo del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in materia di Autorizzazione Unica – ex art. 208- può proseguire salvo la necessità della predisposizione di un piano di monitoraggio per le emissioni diffuse, che il Proponente dovrà concordare con ARPAT, al fine di verificare l'efficienza della barriera protettiva dei cumuli come prevista dal progetto;

viene individuato, ai sensi dell'art.28 del D.Lgs. 152/06 come modificato dal D.Lgs. 04/08, l'ARPAT – dipartimento provinciale di Livorno, quale soggetto che eserciterà in modo coordinato e per quanto di competenza le funzioni di controllo circa l'adempimento delle prescrizioni sopra riportate e le funzioni di monitoraggio previste.

VISTA la Conferenza dei Servizi tenutasi in data 17.12.09, nella quale:

è stato espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione e gestione della variante all'impianto approvato con Atto n. 73/08, con prescrizioni;

è stato ritenuto che l'attività relativa alla produzione di conglomerati cementizi prevista nell'area di cui agli impianti indicati con le sigle 14 e 15 nella tavola 2 allegata alla documentazione di cui alla nota n. 49115 del 04.12.09, non sia un'attività interconnessa con l'impianto di recupero di rifiuti in esame, e che pertanto esuli dall'autorizzazione di cui al presente Atto, e debba acquisire separatamente tutte le autorizzazioni, concessioni nulla osta previste per la realizzazione e lo svolgimento di tale attività dalla normativa vigente;

VISTO il D.lgs 152/2006 parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";

CONSIDERATO che l'art. 208 del Decreto Lgs 152/06 disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero;

VISTA la Parte Quinta del D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 "Norme in materia ambientale" riguardante le norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera, che abroga e sostituisce il D.P.R. 24 maggio 1988 n. 203 "Attuazione delle direttive n. 779/80, 884/82, 360/84 e 203/85 CEE concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'art. 15 della L. 16.04.1987, n. 183";

RICHIAMATA la vigente normativa regionale in materia di controllo dell'inquinamento atmosferico ed in particolare la LR 33/94, la LR 19/95, la DCRT 33/91, ed ulteriori disposizioni integrative, tecniche e di attuazione;

RICHIAMATA la Circolare Regione Toscana Direzione Generale delle Politiche territoriali e ambientali prot. A00GRT/149615/124.02.02 del 24.05.06 "Entrata in vigore del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" – Allocazione delle competenze";



VISTA la Legge Regionale del 18/05/1998, n° 25 e s.m.i. "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati".

VISTO il Decreto P.G.R. Toscana del 25/02/2004, n° 14/R "Regolamento regionale di attuazione ai sensi della lettera e) comma 1 dell'art. 5 L.R. 25/98 "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", contenente norme tecniche e procedurali per l'esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli Enti Locali.

VISTO il "Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Speciali e Speciali Pericolosi" adottato con DGRT n. 385 del 21/12/1999.

VISTO il "Piano Provinciale di Gestione dei rifiuti speciali anche pericolosi" approvato con D.C.P. N. 51 del 25/03/2004 ;

RITENUTO di poter procedere al rilascio dell'autorizzazione relativamente:

**alla modifica** dell'impianto di macinazione , vagliatura e selezione di rifiuti speciali non pericolosi costituiti da inerti da C&D, terre e rocce di scavo ed altri rifiuti inerti sito in Via di Vallin Buio-Livorno con la sostituzione dell'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dello stesso impianto di cui all'Atto Dirigenziale n. 73 del 30.05.08;

RICHIAMATO l'art. 107 del D.Lgs. 267 del 18/08/00 "Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali" e l'art. 58 del vigente Statuto Provinciale.

RILEVATA la propria competenza ai sensi della Disposizione Presidenziale n° 87 del 27/12/2007 "Conferimento di incarico di direzione delle strutture dirigenziali previste dalla macrostruttura dell'Ente";

## DECRETA

### 1) AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE:

a) di autorizzare ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 269 c. 8 del D. Lgs. 152/2006, la Soc. C.LI.R.I. S.r.l. (Centro Livornese Recupero Inerti ) con sede e stabilimento in Livorno, via di Vallin Buio, alla realizzazione di modifiche all' impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi, consistenti in:

- modifica del perimetro dell'area destinata all'attività così come previsto all'All. A al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- modifica, rispetto al progetto approvato con Atto n. 73 del 30.05.08 della platea in cemento armato consistente nello spostamento dell'area prevista per la realizzazione e nel ridimensionamento della platea stessa;
- modifica dell'altezza del muro di confine con la particella n.224 consistente nella realizzazione del muro fino ad un'altezza di 3 metri e apposizione di rete a maglia fitta oscurante fino al raggiungimento totale di un'altezza di 4,5 metri;

b) di confermare e quindi autorizzare quanto altro previsto al punto 1 dell'Atto n. 73 del 30.05.08 che si articola su:

- aumento della potenzialità di stoccaggio e trattamento;
- miglioramenti impiantistici, consistenti nella modifica del sistema di alimentazione, nell'inserimento di un nuovo vaglio selezionatore e nell'inserimento sui nastri trasportatori di dispositivi contro la dispersione delle polveri;

come da documentazione trasmessa con nota in atti prov.prot. n. 22454 del 09.05.07 e successivamente integrata con note prot. n.41617 del 18.09.07 e prot. n. 58251 del 20.12.07;

## **2) PRESCRIZIONI ALLA REALIZZAZIONE:**

di stabilire che nella realizzazione degli interventi di modifica della configurazione impiantistica, dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a- dovrà essere realizzato un piezometro di controllo delle acque di falda, localizzato all'interno del perimetro dell'impianto, sulla part. 4 prima dell'inizio dell'attività nella nuova configurazione impiantistica; l'esatto posizionamento ed i parametri da analizzare dovranno essere preventivamente definiti con l'ARPAT, Dipartimento di Livorno. In merito a quanto sopra dovrà essere trasmessa a questa Amministrazione e al dipartimento ARPAT di Livorno la documentazione inerente le modalità di realizzazione del piezometro e gli esiti analitici del primo prelievo effettuato; la frequenza dei successivi campionamenti dovrà essere concordata con l'ARPAT;

b- le acque meteoriche di prima pioggia e le acque reflue derivanti dagli stoccaggi provenienti dall'area dell'impianto e non riutilizzate all'interno dell'impianto stesso, dovranno essere convogliate ed inviate ad idoneo trattamento prima del recapito finale; le aree di stoccaggio dei rifiuti dovranno essere dotate di una pendenza tale da garantire il deflusso delle acque di dilavamento al sistema di raccolta, evitando infiltrazioni nel terreno. A tal fine dovranno essere richieste tutte le autorizzazioni necessarie ai fini dello scarico ai sensi della normativa vigente;

c- La fine dei lavori di adeguamento dovrà essere comunicata alla Provincia, prima della gestione dell'impianto nella nuova configurazione, ai fini dell'esecuzione di un sopralluogo che dovrà accertare la conformità degli interventi realizzati al progetto approvato ed alle prescrizioni di cui sopra. La gestione dell'impianto nella nuova configurazione, di seguito autorizzata, è subordinata agli esiti positivi di tale sopralluogo.

## **3) AUTORIZZAZIONE ALLA GESTIONE:**

di autorizzare ai sensi dell'art. 208 e dell'art. 269 c. 8 del D. Lgs. 152/2006 la Soc. C.L.I.R.I. S.r.l., a seguito dell'avvenuta realizzazione di quanto ai precedenti punti, alla gestione dell'impianto nella nuova configurazione così come definita negli elaborati tecnici presentati, citati in premessa ed approvati dalla C.d.S.; a seguito di tali modifiche l'impianto risulta costituito da una zona di stoccaggio distinta in due aree destinate una alle terre ed una agli altri rifiuti inerti e dall'impianto di trattamento distinto in due sezioni; una sezione è destinata alla vagliatura delle terre e rocce da scavo, mentre l'altra al trattamento degli inerti da costruzione e demolizione; quest'ultima è costituita da diverse sezioni in sequenza: preparazione per l'alimentazione (cernita grossolana e miscelazione), vaglio sgrassatore, frantumazione, deferrizzazione, vagliatura primaria e secondaria. Tale sezione impiantistica è dotata di un sistema ad umido di abbattimento delle polveri. Il nuovo assetto impiantistico è illustrato nell'allegato A al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

Le emissioni in atmosfera nel nuovo assetto impiantistico sono autorizzate con il presente atto ai sensi dell'art. 269 c. 8 del D.Lgs. 152/06 con le prescrizioni e i valori limite alle emissioni contenuti nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente Atto; fino all'avvenuta realizzazione di quanto ai precedenti punti 1 e 2, la gestione delle emissioni in atmosfera dell'impianto nell'attuale configurazione deve essere effettuata secondo quanto disciplinato dall'Atto Dirigenziale n. 140 del 10.07.1996;

## **4) DEFINIZIONE DELL'ATTIVITA' DI GESTIONE:**

di stabilire che l'impianto è autorizzato alla messa in riserva (R13) ed al recupero (R5) di rifiuti inerti, classificati speciali non pericolosi, ai fini della produzione di materie secondarie per l'edilizia con marchio CE di cui al DPR 246/03 e successivi decreti attuativi (terra vagliata, sabbia riciclata, stabilizzato riciclato, misto riciclato) aventi le caratteristiche conformi ai rispettivi usi definiti all'All. C della Circolare del Ministero dell'Ambiente 15/07/2005, n. 5205;

## **5) TIPOLOGIE DEI RIFIUTI IN INGRESSO:**

di stabilire che l'impianto può gestire le seguenti tipologie di rifiuti inerti:

a) rifiuti inerti provenienti da attività di scavo (terra con presenza di ciottoli, roccia, sabbia e ghiaia), sono esclusi i rifiuti provenienti da attività di bonifica;



b) rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione, frantumazione, costruzione, scarifica del manto stradale o simili mediante fresatura a freddo, manutenzione delle strutture ferroviarie (laterizi, intonaci e conglomerati di cemento armato e non, bitume, refrattari, pietrisco ) purché non contenenti amianto in qualsiasi forma; è ammessa la presenza di frazioni metalliche, legno, plastica, carta e isolanti diversi dall'amianto; sono esclusi i rifiuti provenienti da attività di bonifica;

c) altri rifiuti inerti provenienti da attività produttive e di trattamento di rifiuti, con caratteristiche fisiche e qualitative equivalenti a quelle dei rifiuti di cui ai precedenti punti a) e b), e purché sia dimostrata l'effettiva utilità nel processo di riutilizzo. Al fine di soddisfare tale prescrizione, e prima dell'inizio dell'attività, la soc. C.LL.R.I dovrà presentare una relazione descrittiva delle diverse tipologie di rifiuti di cui al presente punto, specificando per ogni rifiuto: tipologia, provenienza, caratteristiche, attività di recupero e tipo di apporto quali/quantitativo nella produzione della materia prima ottenuta. Tale relazione non è dovuta per i rifiuti con codici CER individuati al paragrafo 7 del D.M. 5 febbraio 1998, aggiornato dal DM 186/2006 per i quali è prevista come attività di recupero la produzione di materie secondarie costituite da conglomerati per l'edilizia e per recuperi ambientali.  
Non possono in ogni caso essere conferiti all'impianto rifiuti inerti derivanti dal trattamento di rifiuti provenienti da attività di bonifica;

d) le singole tipologie di rifiuti inerti ed i relativi codici CER sono specificati nell'allegato C al presente Atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

#### **6) QUANTITATIVI:**

di stabilire che i quantitativi massimi autorizzati per le singole attività sono i seguenti:

messa in riserva istantanea (operazione R13)	50.000 t
trattamento ai fini del recupero (R13-R5)	366.000 t/a

i quantitativi massimi distinti per ogni tipologia di rifiuto sono specificati nel succitato all. C;

#### **7) PRESCRIZIONI GESTIONALI:**

di stabilire che nella gestione dell'impianto devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:

a) ai fini dell'accettazione ogni partita omogenea di rifiuti in ingresso deve essere sempre accompagnata, oltre che dalla documentazione prevista per il trasporto, da una caratterizzazione di base effettuata dal produttore del rifiuto, che contenga almeno le seguenti informazioni: luogo effettivo di produzione, tipo di attività che ha originato il rifiuto, dichiarazione di rifiuto inerte classificato come speciale non pericoloso ed ogni altra informazione utile a consentirne il recupero in condizioni di sicurezza;

b) la caratterizzazione di base che deve accompagnare il rifiuto in ingresso di cui al precedente punto a) deve essere integrata con la seguente documentazione, in relazione alle diverse tipologie di rifiuti in ingresso:

b.1) per partite di rifiuti di cui al punto 5 commi a) e b) in quantitativi inferiori alle 100 t da una autocertificazione del produttore, che specifichi la destinazione d'uso dell'area di provenienza e dichiarazione di non provenienza da attività di bonifica;

b.2) per i conferimenti dei rifiuti di cui al punto 5 comma a) in quantitativi superiori alle 100 t, in una certificazione analitica per la sua classificazione, comprensiva della verifica del rispetto dei limiti di cui all'allegato 5 del titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 (specificando la destinazione d'uso); tale analisi dovrà essere effettuata al primo conferimento ed al raggiungimento del quantitativo di 1000 t; per quantitativi superiori è richiesta un'analisi almeno ogni 3000 t;

b.3) per i conferimenti dei rifiuti di cui al punto 5 comma b) in quantitativi superiori alle 100 t, in una certificazione analitica per la sua classificazione; tale analisi dovrà essere effettuata al primo conferimento ed al raggiungimento del quantitativo di 1000 t; per quantitativi superiori è richiesta un'analisi almeno ogni 3000 t;

b.4) per i conferimenti dei rifiuti di cui al punto 5 comma c) in una certificazione analitica per la sua classificazione, da effettuare per partita omogenea e da rinnovare annualmente.

c) nel caso in cui vi sia la presenza contemporanea nell'impianto di flussi di rifiuti costituiti da terre e rocce di scavo di cui al punto 5 comma a), con caratteristiche chimiche che li rendono riutilizzabili in siti a differente destinazione d'uso (tab. A o B di cui all'allegato 5 del titolo V alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e

s.m.i.), i rifiuti dovranno essere mantenuti separati in tutte le fasi di gestione ed i materiali ottenuti dovranno essere ceduti separatamente per il successivo riutilizzo; nel caso ciò non sia possibile il materiale ottenuto dovrà essere avviato esclusivamente a siti con destinazione d'uso commerciale e industriale;

d) relativamente ai controlli sui rifiuti in ingresso, oltre ai controlli previsti, dovrà essere attuata una attenta ispezione visiva di ogni carico; nel caso in cui tale verifica fornisca esiti incerti, dovrà essere effettuata un'analisi preventiva prima dell'inserimento nel ciclo di lavorazione;

e) riguardo le materie secondarie prodotte dall'impianto, la Soc. C.L.I.R.I. S.r.l., dovrà presentare una relazione integrativa e riassuntiva della documentazione già presentata e valutata positivamente, che riporti in modo schematico e per ogni tipologia di materiale riciclato prodotto: la definizione (es. aggregato riciclato per rilevati, aggregato riciclato per sottofondi stradali, aggregato riciclato per recuperi ambientali, ecc.), le caratteristiche del materiale riciclato ottenuto e le modalità di controllo (con riferimento al succitato All. C della Circolare Min. Amb.5205/2005);

f) la Soc. C.L.I.R.I., in aggiunta agli obblighi di registrazione previsti per legge, è tenuta registrare sullo stesso documento ufficiale i quantitativi delle materie secondarie prodotte dall'impianto, gli estremi del soggetto destinatario, il riferimento agli esiti delle verifiche di conformità effettuate sulle rispettive partite e, nel caso di materiali direttamente utilizzati per attività di recupero ambientale, la destinazione d'uso dell'area e gli estremi dell'autorizzazione di approvazione del progetto di ripristino;

g) fintanto che la barriera frangivento, da realizzare con la piantumazione di essenze arboree e arbustive, non avrà raggiunto l'altezza prevista dal progetto, l'altezza dei cumuli dovrà essere mantenuta inferiore o uguale all'altezza della barriera medesima, a meno che sia garantito l'utilizzo di un idoneo sistema di abbattimento delle emissioni diffuse. Nell'assetto impiantistico finale l'altezza dei cumuli in stoccaggio non dovrà comunque superare i 4,5 m per l'area S1 e i 4 m per le aree S5 ed S7 e V4 (4,5 metri per i rifiuti materie secondarie inerti e i 4,0 metri per le terre);

h) prima dell'inizio della gestione dovrà essere presentato, a questa Amministrazione, il Piano di Monitoraggio e Controllo sito-specifico con l'indicazione dei controlli (tipologia, modalità e tempi) da effettuare sui rifiuti in entrata, in uscita, sugli scarichi idrici e sulle emissioni in atmosfera; dovranno inoltre essere trasmesse le autorizzazioni allo scarico acquisite per lo scarico di reflui;

i) Entro 5 mesi dal rilascio dell'autorizzazione, la Società dovrà presentare l'aggiornamento del piano di monitoraggio relativamente all'efficacia della barriera protettiva che sarà realizzata dalla Società;

l) la Soc. C.L.I.R.I. dovrà conservare agli atti, per un periodo di almeno 5 anni, tutta la documentazione che contiene le informazioni relative all'attività svolta, ai rifiuti in ingresso e ai materiali in uscita dall'impianto;

m) entro il 31 gennaio di ogni anno la Soc. C.L.I.R.I. dovrà trasmettere alla Provincia una relazione contenente:

- quantità e caratteristiche dei rifiuti in ingresso all'impianto e relativa provenienza;
- quantità e caratteristiche dei materiali e dei rifiuti in uscita dall'impianto e relative destinazioni;
- descrizione delle attività di controllo sui rifiuti in ingresso e sui materiali in uscita;
- numero di carichi respinti in accettazione con indicazione delle motivazioni;
- eventuali proposte di migliorie alle procedure interne di gestione;

n) la Soc. C.L.I.R.I. Srl. dovrà predisporre e presentare a questa Provincia, entro 60 gg dal ricevimento della presente autorizzazione, un progetto inerente le operazioni di chiusura dell'impianto e ripristino del sito;

#### **8) VALIDITA' E DURATA DEL PROVVEDIMENTO**

di stabilire che il presente atto ha validità per un periodo di 10 anni dalla data di adozione dell'Atto 73 del 30.05.08 e avrà quindi scadenza in data 29.05.2018; la gestione dell'impianto nella nuova configurazione impiantistica ed il rispetto delle relative prescrizioni saranno ritenute operative solo a seguito dell'esecuzione del sopralluogo di cui al precedente punto 2) lettera c; fino a tale momento la gestione dell'impianto dovrà attenersi a quanto previsto al punto n.9 del presente Atto "Gestione Transitoria" che si riterrà superata e



sostituita solo a seguito di specifico Atto di presa d'atto di fine lavori nel quale verrà riconosciuto l'inizio della gestione nella nuova configurazione impiantistica;

#### **9) GESTIONE TRANSITORIA**

di stabilire che nel periodo transitorio che intercorre tra la data di scadenza dell'Atto n. 169 del 18.12.2008 e la data di avvio della nuova gestione dell'attività in conformità al precedente punto 8) la gestione dell'impianto dovrà rispettare quanto previsto dall'All. 1 al presente Atto di cui è parte integrante e sostanziale;

#### **10) FIDEJUSSIONE**

di stabilire che dovrà essere presentata idonea polizza fidejussoria contestualmente alla comunicazione di fine lavori, prima dell'inizio dell'esercizio nella nuova configurazione impiantistica, e comunque non oltre 20 giorni dalla data di adozione del presente Atto.

Il presente Atto sostituisce l'Atto n. 73 del 30.05.08;

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana, o per via straordinaria al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dall'invio/notifica dell'atto;

Il presente Atto è dichiarato esecutivo il giorno stesso della sua adozione e redatto in due originali di cui uno è trasmesso alla società C.Li.R.I. Srl e l'altro conservato agli atti del 3° Dipartimento "Ambiente e del Territorio", Unità di Servizio - "Tutela dell'Ambiente".

Copia dell'Atto viene trasmessa al Comune di Livorno, all'ARPAT Dipartimento di Livorno e Sezione Regionale Catasto, all'USL 6- Livorno, all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - Sezione Regionale della Toscana e alla Regione Toscana.

Il Dirigente  
Arch. Reginaldo Serra



ALLEGATO C: Elenco dei CER autorizzati alla gestione nell'impianto CLIRI Cenno Livornese Recupero Inerti Srl.

Codice	Descrizione	Attività svolta		Quantitativi	
		R13	R5	Quantità massime trattabili (t/anno)	Quantità massime di riserva istantanea (t)
010413	refrattari prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X	500	50
100201	refrattari prodotti dalla lavorazione della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 010407	X	X	10.000	100
100202	scorie del trattamento delle scorie	X	X	10.000	100
100906	scorie non trattate	X	X	500	50
100908	forme ed anime da fonderia non utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100905	X	X	100	10
100910	forme ed anime da fonderia utilizzate, diverse da quelle di cui alla voce 100907	X	X	100	10
100912	polveri dei gas di combustione diverse da quelle di cui alla voce 100909	X	X	100	10
100912	altri particolari diversi da quelli di cui alla voce 100911	X	X	100	10
101003	scorie di fusione	X	X	500	50
101099	refrattari non specificati altrimenti	X	X	1.000	10
101201	scarti di mescole non sottoposte a trattamento termico	X	X	100	50
101206	stampi di scarto	X	X	500	50
101208	scarti di ceramica, mattoni, mattonelle e materiali da costruzione (sottoposti a trattamento termico)	X	X	4.000	150
101304	refrattari di calcinazione e di idratazione della calce	X	X	100	10
101311	refrattari della produzione di materiali compositi a base di cemento, diversi da quelli di cui alle voci 101309 e 101310	X	X	100	10
161102	investimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161101	X	X	100	10
161104	altri investimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161103	X	X	5.000	500
161106	investimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 161105	X	X	5.000	500
170101	cemento	X	X	10.000	1.000
170102	mattoni	X	X	1.000	75
170103	mattonelle e ceramica	X	X	1.000	75
170107	miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 170106	X	X	10.000	500
170302	miscela bituminosa diverse da quelle di cui alla voce 170301	X	X	10.000	1.000
170504	terra e rocce diverse da quelle di cui alla voce 170503	X	X	70.000	8.000
170508	pietrisco per massicciate ferroviarie, diverso da quello di cui alla voce 170507	X	X	10.000	500
170904	refrattari misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902 e 170903	X	X	182.300	36.140
191209	minerali (ad esempio sabbia, rocce)	X	X	4.000	40
191212	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 191211	X	X	30.000	1.000







# PROVINCIA DI LIVORNO

Piazza del Municipio, 4 57100 Livorno - Tel. 0586.257111 Fax 0586.884057 - [urp@provincia.livorno.it](mailto:urp@provincia.livorno.it) - [www.provincia.livorno.it](http://www.provincia.livorno.it)  
Dipartimento "Ambiente e Territorio" - U.S. "Tutela dell'Ambiente" - Via Sant'Anna, 4 - 57100 Livorno fax. 0586/839551  
Coordinatore del Dipartimento Dirigente dell'U.S. arch. Reginaldo Serra e-mail: [r.serra@provincia.livorno.it](mailto:r.serra@provincia.livorno.it) tel. 0586/257463

Prot n° 11941 del 2010

11/03/2010

A C.Li.R.I.  
Via di Vallin Buio  
57121 Livorno

Oggetto: Atto Dirigenziale n. 209 del 23.12.2009. Presentazione fidejussione.

Si fa riferimento all'A.D. in oggetto, alla nostra raccomandata prot. 5754 dell'08.02.2010 ed alla Vs. relazione 04.03.2010, in Atti provinciali prot. n. 10777 del 05.03.2010.

Si conferma che il calcolo per la presentazione delle garanzie finanziarie prescritte dalla vigente normativa per le imprese di gestione rifiuti a copertura delle eventuali spese di trasporto, smaltimento dei rifiuti nonché alla messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito deve essere fatto secondo l'All. 3 al D.P.R.T. 14/R del 25.02.2004, concedendo una proroga fino al 30 aprile 2010 per la presentazione della nuova fidejussione.

Il Dirigente  
Responsabile del procedimento  
arch. Reginaldo Serra